

## INDICE DELLE TABELLE E DEI GRAFICI

TABELLA 1: Il mercato dello spettacolo dal vivo (attività teatrali e musicali): rappresentazioni, presenze e spesa del pubblico: raffronto 2001-2002 e variazioni percentuali .....	Pag. 19
<i>Grafico 1</i> : Rappresentazioni nello spettacolo dal vivo: confronto 2001-2002 .....	» 20
<i>Grafico 2</i> : Biglietti venduti (presenze) nello spettacolo dal vivo: confronto 2001-2002 .....	» 21
<i>Grafico 3</i> : La spesa del pubblico (incassi) nello spettacolo dal vivo: confronto 2001-2002 .....	» 21
TABELLA 2: Il mercato dello spettacolo dal vivo sostenuto dal Fondo Unico dello Spettacolo. Rappresentazioni, presenze e incassi: raffronto 2001-2002 e variazioni percentuali .....	» 22
<i>Grafico 4</i> : Spettacolo dal vivo: andamento rappresentazioni nel triennio 2000-2002.	» 23
<i>Grafico 5</i> : Spettacolo dal vivo: andamento delle presenze nel triennio 2000-2002 ..	» 23
<i>Grafico 6</i> : Spettacolo dal vivo: andamento della spesa del pubblico nel triennio 2000-2004 .....	» 24
<i>Grafico 7</i> : La distribuzione delle rappresentazioni dello spettacolo dal vivo per macrosettori: anno 2002 .....	» 24
<i>Grafico 8</i> : Le rappresentazioni dello spettacolo dal vivo suddivise per settori: confronto 2001-2002 .....	» 25
<i>Grafico 9</i> : Le presenze registrate nello spettacolo dal vivo ripartite per macrosettori: anno 2002 .....	» 25
<i>Grafico 10</i> : Distribuzione delle presenze registrate nello spettacolo dal vivo per macrocomparti: confronto 2001-2002 .....	» 26
<i>Grafico 11</i> : La spesa del pubblico nello spettacolo dal vivo, suddivisa per macrosettori, incidenza percentuale, anno 2002 .....	» 26
<i>Grafico 12</i> : Distribuzione della spesa del pubblico per lo spettacolo dal vivo suddivisa per macrosettori: confronto 2001-2002 .....	» 27
TABELLA 3: Ripartizione territoriale spettacolo dal vivo, anno 2002 .....	» 28
<i>Grafico 13</i> : Domanda e offerta nello spettacolo dal vivo: raffronto Nord-Centro-Sud-Isole, anno 2002 .....	» 28
<i>Grafico 14</i> : Ripartizione territoriale delle rappresentazioni nello spettacolo dal vivo, anno 2002 .....	» 28
<i>Grafico 15</i> : Ripartizione territoriale delle presenze nello spettacolo dal vivo, anno 2002 .....	» 29

<i>Grafico 16</i> : Ripartizione territoriale degli incassi nello spettacolo dal vivo, anno 2002 .....	<i>Pag.</i>	29
TABELLA 4: Distribuzione regionale delle rappresentazioni, dei biglietti e della spesa del pubblico, anno 2002 .....	»	30
<i>Grafico 17</i> : Ripartizione regionale delle rappresentazioni nello spettacolo dal vivo, anno 2002 .....	»	31
<i>Grafico 18</i> : Ripartizione regionale delle presenze nello spettacolo dal vivo, anno 2002 .....	»	31
<i>Grafico 19</i> : Distribuzione regionale degli incassi nello spettacolo dal vivo, anno 2002 .....	»	31
<i>Grafico 20</i> : Quota di mercato dei film italiani 1986-2002 .....	»	32
<i>Grafico 21</i> : Quota cinema nazionale nei maggiori paesi europei a confronto nel 2002 .....	»	33
<i>Grafico 22</i> : Evoluzione dell'assegnato per le attività di promozione cinematografica .....	»	35
<i>Grafico 23</i> : Stanziamenti per altre attività di promozione cinematografica dal 1997 al 2002 a confronto .....	»	36
<i>Grafico 24</i> : Assegnato per la promozione cinematografica in Italia suddiviso per regione .....	»	36
<i>Grafico 25</i> : Ripartizione per macroaree degli stanziamenti per la promozione cinematografica .....	»	37
<i>Grafico 26</i> : Ripartizione aliquote FUS, anno 1985 .....	»	48
TABELLA 5: Percentuali di riparto FUS: raffronto 2001-2002 .....	»	49
<i>Grafico 27</i> : Ripartizione percentuale del riparto FUS, anno 2002 .....	»	50
<i>Grafico 28</i> : Destinazione media del FUS, per settore di attività (1985-2002).....	»	50
<i>Grafico 29</i> : Andamento del FUS in euro costanti e correnti 1985-2002 .....	»	51
TABELLA 6: Ripartizione del FUS: anno 2002 .....	»	52
TABELLA 7: Risorse aggiuntive utilizzate per la ridefinizione degli stanziamenti FUS, anno 2002 .....	»	54
TABELLA 8: Ripartizione delle risorse finanziarie aggiuntive derivati dal Fondo integrativo e dal prelevamento del Fondo di Intervento .....	»	55
TABELLA 9: Ripartizione del FUS anno 2002 e raffronto con il 2001 .....	»	55
<i>Grafico 30</i> : Ripartizione territoriale FUS, anno 2002 .....	»	57
TABELLA 10: Ripartizione Regionale e settoriale del FUS nel 2002 .....	»	58
<i>Grafico 31</i> : Ripartizione percentuale del FUS per Regione, anno 2002 .....	»	59
TABELLA 11: Conti consuntivi per capitolo di spesa, FUS 2002 .....	»	60

## Premessa alla relazione al FUS 2002

a cura del prof. Carmelo Rocca

L'assetto istituzionale dello spettacolo è il risultato di una stratificazione legislativa che negli ultimi anni ha registrato un andamento a tratti "dissociato", potendosi segnalare provvedimenti che spesso si sono succeduti al solo scopo di correggerne gli effetti negativi generati con quello precedente e non adeguatamente previsti. Ne è derivato pertanto un contesto giuridico difficilmente intelligibile ed accessibile per gli stessi addetti ai lavori.

Il momento attuale è caratterizzato da un clima in forte evoluzione e da un fermento che investe tutte le attività dello spettacolo e che dimostra **l'esigenza sempre più avvertita tra gli operatori del settore di un più razionale adeguamento e di un maggior raccordo tra gli attuali livelli di stanziamento e gli strumenti legislativi a disposizione.**

Esigenza ancora più stringente in considerazione di quanto previsto dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3<sup>1</sup>. Gli effetti a cascata di questa legge sul nostro ordinamento sono tutti da interpretare e delineare, anche se l'orientamento più diffuso è quello di giungere ad una prospettiva di concertazione, rafforzata proprio dalla Legge Costituzionale n.3 del 2001 che include la promozione e l'organizzazione delle attività culturali tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni.

La Legge del 6 luglio 2002 n. 137 "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di Enti pubblici" rappresenta il cardine attorno al quale il Ministero ha avviato un disegno organico di riforma in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.

Per quanto attiene segnatamente allo spettacolo (cfr. art.10), la delega del Parlamento ha reso possibile l'emanazione di decreti legislativi volti ad un riassetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo.

A tal fine lo sforzo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nella seconda parte dell'anno 2002 (il processo riformatore è tuttora in corso) si è tradotto nella predisposizione di provvedimenti volti a razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, ad adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore e a rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi.

I provvedimenti delegati si attengono ad alcuni importanti criteri (indicati dalla Legge delega stessa) che vanno dall'adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, a normative comunitarie e agli accordi internazionali, al miglioramento dell'efficacia degli interventi a favore dei beni e le attività culturali, dall'ottimizzazione delle risorse e incremento delle entrate, all'indicazione delle politiche pubbliche di settore per una trasparente impostazione di bilancio, sino allo snellimento dei procedimenti e all'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

In particolare il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha adottato e reso immediatamente applicabili una serie di Decreti attraverso i quali ha avviato un **importante processo di riforma volto a semplificare e razionalizzare le procedure e i criteri di assegnazione dei contributi in tutti i settori dello spettacolo e aumentare il livello di efficacia degli interventi.**

<sup>1</sup> "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". L'articolo 3, come è noto, prevede che "sono materia di legislazione concorrente...la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali" ed ancora che "nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato". Il nuovo testo prevede altresì che "la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia".

Nel settore musicale l'eccessiva rigidità dei criteri e dello spazio accordato alla valutazione quantitativa nella determinazione dei contributi, riscontrate nel corso del 2001, nonché le difficoltà interpretative di talune disposizioni hanno spinto l'Amministrazione ad approvare un nuovo di schema di Regolamento<sup>2</sup> con il **D.M 8/02/2002 n.47**, entrato in vigore il 3 aprile 2002.<sup>3</sup>

La nuova normativa sui criteri per la determinazione delle sovvenzioni è andata a regime nello stesso anno 2002. Le finalità generali sono:

- favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana;
- consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale;
- promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili;
- agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
- promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico;
- sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
- incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;
- attuare il riequilibrio territoriale;
- sostenere la promozione internazionale della musica italiana.

Gli elementi di sostanziale novità del nuovo Regolamento sono:

- la possibilità di scegliere tra contributo triennale e annuale secondo il periodo di programmazione, a fronte di una valutazione comunque annuale dei progetti, in modo da rendere l'intervento dello Stato più flessibile e dunque più aderente alle attività da sostenere, sia sul piano artistico che economico;
- l'introduzione di una maggiore elasticità nei criteri di giudizio, abbandonando la distinzione "verticale" e per quote prefissate tra valutazione quantitativa e qualitativa, a favore di una distinzione "orizzontale" che considera l'elemento quantitativo solo in presenza dell'accertata qualità culturale del progetto;
- la maggiore attenzione dedicata alle attività di formazione e promozione e il minor rilievo attribuito ai costi per compensi artistici al fine di favorire una politica di contenimento del prezzo del biglietto;
- la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la revisione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, in funzione di un alleggerimento degli adempimenti richiesti ai soggetti beneficiari.

Anche nel settore della danza, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure per la contribuzione statale, il Regolamento contenuto nel D.M. 09/02/2001 n. 167 è stato sostituito dal D.M del 21 maggio 2002 n. 188 recante il nuovo Regolamento che disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi in favore dei soggetti operanti nel settore della danza.

Il nuovo Regolamento è stato pubblicato sulla G.U. il 21/08/2002 dopo un iter di formazione che si è rivelato più lungo e complesso del previsto, in rapporto anche alle necessità dell'Amministrazione di trovare risposte più adeguate alle problematiche sorte tra Stato e Regioni. Tale provvedimento è, quindi, entrato in vigore solamente il 5 settembre 2002.

Le principali innovazioni apportate dal testo sono:

- in luogo della triennialità del contributo, per tutte le attività di danza inquadrate nel nuovo regolamento, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di promozione e

<sup>2</sup> "Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle Attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla Legge 30 aprile 1985 n° 163.

<sup>3</sup> Il Decreto n. 47 sostituisce pertanto il Regolamento contenuto nel Decreto del 19/03/2001 n.191, vigente nell'anno 2001.

perfezionamento professionale per i quali è confermata l'annualità del finanziamento (definizione ed erogazione annuali del contributo) subentra la possibilità di scegliere tra una programmazione annuale ed una triennale.

- il contributo è correlato ad una parte quantitativa legata ai costi riconosciuti ammissibili (previsti nel progetto artistico e nel preventivo finanziario) e ad una qualitativa;
- viene abrogata la disposizione che sanciva il principio dell'esclusività della presentazione della domanda in uno solo dei settori di danza disciplinati dal Regolamento. È, pertanto, possibile presentare domanda e ottenere la sovvenzione per attività diverse.
- tra i requisiti previsti per l'accesso alla sovvenzione di nuovi soggetti di danza, in alternativa allo svolgimento di almeno tre anni di attività nel settore della danza e alla nomina di un direttore artistico che abbia ricoperto tale carica per due (non più dieci anni come previsto nel D.M. 09/02/2001 n. 167) in un organismo di danza sovvenzionato, si aggiunge la possibilità di aver realizzato manifestazioni di danza di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale.

In base al nuovo Regolamento, la Commissione Danza attribuisce preliminarmente un punteggio ai criteri di qualità, dando un valore prevalente alla validità del progetto artistico; il giudizio della Commissione può raddoppiare la base quantitativa, così come azzerare la sovvenzione.

Nel corso del 2002 anche nel Teatro di prosa (che più degli altri ha mostrato forti difficoltà nello svolgimento delle proprie attività) l'Amministrazione ha avviato un iter di rinnovamento delle procedure di assegnazione dei contributi rallentato dal processo di riforma federale in atto.

Proprio a causa di ritardi dovuti alla corretta interpretazione della riforma costituzionale e della potestà legislativa dello Stato in materia di definizione dei contributi destinati all'attività di prosa, il nuovo Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di questi ultimi, è stato emanato solo nel 2003 con il D.M. 27/02/2003<sup>4</sup>.

Il D.M. 27 febbraio 2003 ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art.117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del FUS per lo spettacolo riservata all'attività di prosa.

Anche in questo caso i motivi alla base dell'adozione del nuovo Regolamento applicabile dal 2003 sono legati alla rigidità dei criteri del precedente Regolamento e all'eccessivo spazio accordato alla valutazione quantitativa nella determinazione del contributo, accompagnati dalla previsione di presupposti e requisiti di ammissibilità piuttosto gravosi.

Gli elementi di sostanziale novità del nuovo Regolamento sono i seguenti:

- due norme del Regolamento 470/99 sono state abolite: quella che prevedeva l'acquisizione della personalità giuridica privata, ove richiesto, per l'accesso alla contribuzione e quella in base alla quale non poteva essere ammesso a contributo più di un teatro stabile per Regione.
- la domanda di ammissione al contributo può essere riferita ad una programmazione annuale o triennale /l'opzione tra annualità e triennialità del contributo.
- per l'ammissione al contributo si richiede lo svolgimento di almeno tre anni di attività nel settore del teatro o, in alternativa, l'impiego di un direttore artistico o organizzativo che abbia già ricoperto tale carica, in organismi già ammessi al contributo, per almeno 2 anni (mentre secondo il D.M. 470/99, questo requisito è di 10 anni). Inoltre viene eliminato il riferimento alla "continuità artistica", ossia alla possibilità per il successore nell'impresa di beneficiare dei contributi già deliberati a favore.
- maggiore elasticità nei criteri di giudizio abbandonando la distinzione "verticale" e per quote prefissate tra valutazione quantitativa (fondata sui costi dell'attività) e valutazione qualitativa<sup>5</sup> (fondata, in primis, sulla validità artistica del progetto), a favore di una distinzione "orizzontale"

<sup>4</sup> Il nuovo Decreto sostituisce il D.M. 4/11/1999 n. 470

<sup>5</sup> Art. 6, comma 4: La valutazione qualitativa può determinare una variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dei costi ammessi.

- che considera l'elemento quantitativo solo in presenza dell'accertata qualità culturale del progetto.
- riferimento alla produzione delle attività teatrali nei siti storici e nelle aree archeologiche per lo sviluppo del turismo culturale.
  - si prevede che all'inizio di ogni anno il Ministro adotti un atto di indirizzo con cui si stabiliscono le priorità e gli obiettivi per la diffusione della cultura teatrale.
  - maggiore attenzione dedicata alle attività di formazione e di promozione e, al fine di favorire una politica di contenimento del prezzo del biglietto, si attribuisce minor rilievo ai costi per i compensi artistici.
  - semplificazione e razionalizzazione delle procedure e revisione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, in funzione di un alleggerimento degli adempimenti richiesti ai soggetti beneficiari.
  - attribuzione ai costi preventivati dal richiedente la funzione di costituire la necessaria base di calcolo sulla quale interviene il giudizio qualitativo ad operare le opportune variazioni in aumento o in diminuzione a seconda della validità del progetto<sup>6</sup>.
  - all'interno della regolamentazione del teatro di figura, viene legittimato, per la prima volta, anche il teatro di strada.
  - la possibilità di assegnazioni integrative nel caso in cui, durante il periodo di riferimento, si dovessero rendere disponibili maggiori risorse finanziarie (mentre con il D.M. 470/99 è prevista solo la possibilità di riduzione in caso di diminuzione delle stesse).

Per il Cinema il 2002 rappresenta un anno di preparazione alla transizione ed al radicale rinnovamento della normativa di settore rappresentato dal Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di attività cinematografiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, N. 137, emanato il 28 agosto del 2003 e che entrerà in vigore con il gennaio 2004. L'attività normativa è pertanto caratterizzata da una serie di interventi di importanza non secondaria e persegue, a partire dal secondo semestre, una logica di preparazione alla riforma del sostegno alla cinematografia.

Tra i provvedimenti di maggiore rilievo si segnala il D.M. del 28 novembre 2002 "Criteri e modalità di intervento riferiti ai fondi per la promozione, lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche in Italia e all'estero, nonché per l'attività svolta dalle associazioni nazionali e dai circoli di cultura cinematografica" costituisce uno dei principali elementi di innovazione del 2002. Il decreto approva un insieme di criteri e modalità di intervento basati su una rinnovata logica di esame delle domande presentate, formulati su principi di oggettività e verificabilità ispirati agli strumenti di esame corrispondenti adottati a livello comunitario e nei principali paesi europei in accordo con una logica di maggiore efficienza del sistema e di un passo verso l'armonizzazione delle politiche europee a sostegno del settore. I criteri rinnovati sono così articolati:

- 1) qualità del progetto;
- 2) solidità del progetto e impatto dei risultati attesi;
- 3) dimensione dell'iniziativa e massa critica;
- 4) caratteristiche del soggetto proponente;
- 5) misurabilità degli effetti dell'iniziativa.

Ogni criterio a sua volta rimanda ad una serie di parametri di valutazione, i quali costituiscono gli elementi per esprimere, attraverso l'analisi di punti specifici, il giudizio relativo al criterio che li raccoglie. Il sistema si applica in modo omogeneo, semplificando la procedura, a tutte le tipologie di istanze. Uno degli elementi di maggiore rilievo nella nuova modulistica è l'invito rivolto al soggetto proponente di indicare dei parametri validi per misurare il successo dell'iniziativa.

La coerenza di tali parametri è valutata dalla commissione, così come la possibilità di utilizzare i medesimi parametri per valutare risultati di altre iniziative.

<sup>6</sup> Rispetto al precedente regolamento si intende proiettare la valutazione del progetto non con riferimento all'attività svolta in precedenza, bensì a quella che il beneficiario del contributo statale intende realizzare.

## **1.0 LO SPETTACOLO IN ITALIA NEL 2002**

### **1.1 INTRODUZIONE**

La presente Relazione fornisce un'esposizione analitica dell'andamento, della composizione e della destinazione delle risorse assegnate dal Fondo Unico dello Spettacolo <sup>1</sup> con riferimento alle attività svolte nel corso dell'anno 2002.

La Relazione effettua un monitoraggio sull'utilizzo dei capitoli di spesa del FUS relativi alle seguenti attività:

- Musica (Fondazioni Lirico-Sinfoniche e Altre Attività Musicali)
- Teatro di Prosa
- Danza
- Circhi e Spettacolo Viaggiante
- Cinema
- Spettacolo all'estero
- Osservatorio dello Spettacolo

Seguendo l'impostazione adottata nella precedente Relazione, l'edizione del 2003 oltre a contenere l'analisi statistica delle risorse assegnate ai diversi settori e la descrizione quantitativa degli interventi dello Stato a sostegno delle attività di spettacolo, dedica particolare attenzione anche allo scenario di riferimento con apposite sezioni di commento ai dati in relazione alla distribuzione territoriale dei contributi, all'andamento economico dei vari comparti e alle dinamiche della domanda e dell'offerta.

In tal modo si intende fornire al Parlamento, agli addetti ai lavori ed ai lettori più o meno specializzati, una documentazione completa che unisca al dettaglio tecnico-quantitativo una serie di strumenti di approfondimento sugli aspetti culturali ed economici connessi al finanziamento pubblico allo spettacolo.

Il fine principale della Relazione è quello di offrire spunti di riflessione che consentano di inquadrare e definire in un'ottica più ampia l'azione politica dello Stato in un settore che assume sempre maggiore rilevanza strategica per la crescita e lo sviluppo del Paese.

Lo spettacolo dal vivo e il cinema sono parte integrante del patrimonio culturale italiano. Come tali, essi rivestono anche una duplice valenza all'interno ad un tempo dell'insieme dei valori culturali legati alla immagine del Paese e, per altro verso, dei valori economici assorbiti e generati dall'industria dello spettacolo.

Le opere teatrali, musicali, cinematografiche costituiscono un bene immateriale il cui valore reale non può essere esclusivamente circoscritto all'interno di confini economici; d'altra parte affinché tali opere siano prodotte e realizzate è necessario poter disporre di risorse finanziarie, più o meno ingenti, in modo tale che il progetto creativo, sia esso una sceneggiatura o una partitura possa tradursi in un evento fruibile da parte del pubblico.

La difficile convivenza tra richieste artistiche e necessità economiche, inoltre, è costantemente condizionata dall'incessante evoluzione del settore e della domanda da parte del pubblico e dei media (estensione virtuale di ogni palcoscenico e di ogni schermo cinematografico) che per un verso chiede qualità nelle idee e nei contenuti e per un altro

---

<sup>1</sup> Il FUS – Fondo Unico dello Spettacolo è stato istituito dalla Legge n. 153 del 1985

cede al fascino di prodotti più dotati di *appeal* in virtù della ricchezza dei budget – e dei relativi piani promozionali - piuttosto che per la capacità di destare stimoli culturali nello spettatore.

Un aspetto positivo legato a questo andamento evolutivo del settore è l'intrecciarsi di collegamenti sempre più strutturati tra i differenti comparti, intesi come vie di comunicazione che, oltre che a trasportare idee e talenti, permettono una circolazione di risorse economiche ed opportunità occupazionali. Il destino economico di un testo teatrale di successo, ad esempio, può essere potenzialmente ricostruito attraverso una serie di passaggi industriali, dal palcoscenico alla trasformazione in sceneggiatura cinematografica, dalla realizzazione e distribuzione del film alla produzione dell'home video, dalla messa in rete all'elaborazione di una serie televisiva ispirata al soggetto ed ai personaggi del testo originario o delle sue successive trasposizioni.

Allo stesso modo, sono sempre più numerosi gli artisti che “passano” da una forma all'altra di spettacolo (così come avviene anche per i tecnici e per gli amministratori del settore), recitando sul palcoscenico ma anche sul set, partecipando a programmi televisivi, collaborando con attività musicali. Ciascuno dei settori fornisce competenze e abilità tecniche ed espressive che sono capitalizzate per poi essere utilizzate in altri settori e sbocchi professionali.

In definitiva, la rilevanza dello spettacolo dal vivo e di quello riprodotto mostra di trascendere ampiamente i confini spesso angusti della fruizione diretta e locale e di mettere in moto un'espansione potenziale la cui importanza culturale va di pari passo con l'opportunità economica di crescita complessiva.

Un'ulteriore caratteristica che appare specifica del caso italiano, riguarda il collegamento tra spettacolo e patrimonio culturale, la cui percezione appare accreditata istituzionalmente con l'unificazione dei “beni” e delle “attività” culturali ricondotti ad un unico Ministero.

Il valore culturale ed economico dello spettacolo si alimenta anche dell'importanza artistica, storica e architettonica di molte delle *location* in cui esso è realizzato. Conferma indiretta a tale affermazione è costituita dal rinnovato interesse all'utilizzo di scenari italiani (e competenze) da parte di produzioni internazionali, anche se tale fenomeno rimane ancora molto timido e lontano dai risultati del passato.

Questa integrazione possibile tra spettacolo e patrimonio culturale può produrre una serie di effetti positivi non soltanto per l'espansione della domanda di cultura formulata sia dai residenti sia dai visitatori, ma anche per le opportunità creative e finanziarie di entrambi i settori.

Negli ultimi anni si è assistito a due fenomeni molto rilevanti per la crescita e lo sviluppo del settore dello spettacolo: da un lato si è consolidato anche nel nostro Paese un approccio economico alla materia, grazie all'introduzione di modelli di analisi della domanda e dell'offerta e all'applicazione di strumenti di tipo manageriale; dall'altro lo stretto collegamento del settore con i media e in generale con le nuove tecnologie ha fatto ulteriormente crescere l'importanza e l'esigenza di un efficace sostegno al patrimonio culturale rappresentato dallo spettacolo in Italia.



Occorre tener presente, a tal proposito, che le attività di spettacolo sono fortemente influenzate - in misura più o meno maggiore a seconda che si tratti di spettacolo riprodotto o spettacolo dal vivo - da una serie di fattori in continua evoluzione e interconnessi: si pensi ad esempio a come cambiano i linguaggi, a come si rinnova la tecnologia, a come muta nel tempo la composizione, i gusti, i fabbisogni culturali e di intrattenimento del pubblico.

A causa di tali mutamenti di ordine artistico, tecnologico ed economico si trasformano dunque i modi di rappresentare e di distribuire lo spettacolo, si integra progressivamente la realtà italiana con quella europea aumentando gli scambi ed i riferimenti sociali comuni e di conseguenza mutano anche i costi di produzione e la vita dell'opera culturale con evidenti riflessi sulla domanda e sui consumi.

Il 2002 può ritenersi l'anno che ha dato alla luce i primi frutti di un complessivo progetto di riforma – tuttora in corso – che ha posto al centro dell'azione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali un rinnovato impegno volto a rendere più efficaci i meccanismi di sostegno pubblico e a semplificare e razionalizzare i criteri di assegnazione delle risorse ai comparti dello spettacolo.

Se il 2001 è stato un anno di transizione, nel 2002 si è assistito all'avvio di quella auspicata riforma dei meccanismi di sostegno, da tempo richiesta e motivata da una sempre più urgente necessità di adeguamento dell'azione statale alla rapida e quotidiana evoluzione del settore.

Il Parlamento, a tale scopo, ha concesso al Ministero uno strumento agile ed efficace attraverso il quale avviare la riforma, ovvero l'attuazione della Legge Delega n.137 del 06/07/2002.

L'azione dell'Amministrazione nel 2002 si è tradotta in una serie di provvedimenti normativi che hanno modificato in tutti i settori i regolamenti che disciplinano requisiti e modalità di accesso ai finanziamenti da parte dei vari soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo.

La presente ricognizione sugli aspetti generali si propone di esporre i tratti più evidenti dell'andamento economico del settore in Italia, effettuando un agile excursus sull'evoluzione della legislazione statale in materia e le prospettive istituzionali del settore, ponendo le basi dell'analisi dell'utilizzo del Fondo Unico dello Spettacolo nel suo complesso e riservando alle sezioni dedicate specificamente allo spettacolo dal vivo e al cinema la ricostruzione puntuale della sua articolazione e del suo impatto economico.

## **1.2 LA RILEVANZA ECONOMICO-CULTURALE DELLO SPETTACOLO E L'INTERVENTO DELLO STATO**

L'adozione di un approccio economico riferito alle attività culturali e di spettacolo, oggi, non suscita più le diffidenze che a lungo hanno accompagnato questo ramo delle discipline economiche, sebbene permangano nel settore i timori per una visione troppo economicistica della materia, fondati sull'opinione che introdurre pratiche legate al mondo del mercato possa portare alla perdita di quei valori che della cultura sono espressione.

In questa ottica, negli anni a venire i criteri di valutazione che regolano il sostegno pubblico al settore dovranno tenere in debita considerazione gli elementi di carattere gestionale – ampiezza territoriale della promozione e diffusione dello spettacolo, aspetti organizzativi, economico – finanziari, amministrativi e fiscali, logistici, tecnici, della comunicazione – senza trascurare le motivazioni che giustificano tuttora l'intervento statale a favore del settore dello spettacolo, in quanto bene meritorio e di interesse nazionale.

Le origini di questa disciplina sono ricondotte ad un celebre saggio di W. Baumol e W. Bowen del 1966, che rappresenta il primo tentativo di inquadramento dei problemi economici del settore culturale.

Baumol sviluppò una sua teoria nota con il nome di “legge della crescita sbilanciata”, secondo la quale le attività economiche possono essere divise in due gruppi: da un lato le attività tecnologicamente progressive, in cui le innovazioni, l'accumulazione del capitale e le economie di larga scala, contribuiscono tutte ad una crescita cumulativa e dall'altro le attività che, per loro natura, permettono solo sporadici aumenti della produttività.

Le istituzioni che svolgono attività culturali e di spettacolo rientrano nel settore stagnante: nella loro produzione il rapporto tra capitale e lavoro è fermo, le innovazioni tecnologiche sono rare, ed è qui che trae origine la crescita sbilanciata, quando innovazione e salari crescono solo nel settore progressivo, mentre tra i soggetti che operano nel settore culturale e dello spettacolo - privi di un aumento della produttività – si riscontrano problemi di tipo finanziario che si traducono in uno squilibrio tra costi e ricavi.

Fà eccezione l'attività cinematografica: infatti nel campo della produzione nuove tecnologie hanno fatto la loro comparsa, come l'alta definizione e il digitale, che consentono al regista e al produttore di avere un controllo sull'opera in tempi reali, diminuendo così i tempi di lavorazione ed abbattendo i costi di produzione connessi.

In sostanza il modello di Baumol non fornisce una vera e propria giustificazione teorica del finanziamento pubblico alla cultura, ma si limita a descrivere l'impossibilità delle istituzioni culturali ad assumere innovazioni di tipo tecnologico per ragioni finanziarie, di bilancio e la conseguente necessità di un finanziamento esterno.

Un peso rilevante hanno avuto nell'ultimo trentennio anche le politiche Keynesiane, con la crescita dell'interventismo statale e le politiche culturali sempre più viste come parte organica di una politica sociale rivolta a sostenere una domanda collettiva di formazione ed educazione. Ed è proprio intorno a questioni di economia pubblica che si è costruita, l'economia della cultura, che ha posto innanzitutto al centro dell'attenzione il problema di giustificare il sostegno pubblico allo spettacolo e alle attività culturali - punto di partenza della diagnosi di Baumol e Bowen.

Da tenere presente che l'ingresso nell'epoca dei consumi di massa ha portato con sé la fine di una concezione della cultura come fatto di élites, allargando il mercato ai consumi legati al tempo libero e tra questi anche quelli in vario modo definibili come culturali.

Negli anni si è andato definendo, il concetto di consumo di cultura, per sua natura cumulativa e incrementale nel senso che una *crescita dell'attuale consumo di un individuo ne accrescerà il consumo futuro*.

In altre parole il processo di uso/consumo di un bene culturale è un processo di accumulazione di conoscenze e di esperienze, che a loro volta consentono di percepire come utile e soddisfacente il consumo ulteriore di altri beni o l'accesso a determinati servizi e creano un'abitudine al consumo, una sorta di dipendenza positiva.

L'argomento più ampio per dimostrare la necessità di un intervento pubblico nel settore dello spettacolo è dato dalla convinzione che i contenuti culturali trasmessi siano un bene in sé; il consumatore la considera un bene meritorio dell'intervento da parte dello Stato.

Un'altra delle argomentazioni adoperate per la giustificazione dell'intervento pubblico riguarda il ruolo della cultura nella diffusione e nello sviluppo dell'*identità nazionale*.

Una giustificazione frequente riguarda anche il ruolo formativo ed educativo dei servizi culturali ed artistici, che consentono al pubblico dei consumatori "*una più completa capacità di valutazione e giudizio critico, allargandone l'orizzonte culturale*".

Altri benefici sociali sono rappresentati dai miglioramenti nella vita sociale che la cultura apporterebbe. Si sostiene ad esempio la benefica influenza sui giovani, di una precoce esposizione ad eventi culturali che li distoglierebbero dal crimine migliorando la qualità della vita.

Quindi la cultura e le arti dello spettacolo contribuiscono a definire l'identità nazionale, e ad aumentare il prestigio di un Paese. Gli italiani trarrebbero un grande vantaggio dal fatto di appartenere ad un Paese ricchissimo d'arte anche in termini economici, perché il prestigio che deriva dal nostro patrimonio artistico, è una buona introduzione ai nostri prodotti sui mercati di esportazione. Lo stesso vale per la promozione turistica di città e Regioni. La spesa per la tutela del patrimonio artistico, costituisce un fattore unico di attrazione turistica, un vero e proprio bene pubblico.

La tendenza però, a lasciare alle forze del mercato il governo del settore culturale e artistico, rischia di non dare al pubblico uguali opportunità nell'apprezzamento di beni e servizi da esso prodotti.

Qui l'intervento dello Stato agirebbe con lo scopo di estendere l'accesso al consumo dei servizi all'intera popolazione, eliminando le disparità registrate nella composizione del pubblico degli spettacoli e delle manifestazioni culturali.

Se da un lato le attività di spettacolo si configurano dunque come tipici beni per i quali sorge e si può esprimere un interesse collettivo in base al quale si fonda un sostegno pubblico, dall'altro emerge con sempre maggiore forza l'esigenza di valutare il settore anche sotto un profilo economico, non tanto per stabilire la sua capacità di produrre profitti, quanto di misurare l'efficienza della sua gestione, la corrispondenza agli obiettivi fissati, il possibile equilibrio tra costi e ricavi, la possibilità di espandere questi ultimi.

Vi sono una serie di metodologie della gestione d'impresa che non riescono tuttavia a superare ancora la diffidenza di chi pensa che tutto ciò possa snaturare la creazione artistica. Non si vuole pretendere di applicare e operare esattamente con regole e metodi d'impresa in un settore che ha caratteristiche differenti dai beni di largo consumo, ma fare tesoro di esperienze del mondo industriale, per avviare una cultura d'impresa anche nelle attività culturali e dello spettacolo.

Per queste ragioni, già da qualche anno, il settore dello spettacolo ha cercato di coinvolgere nel proprio sistema, economisti e uomini d'azienda con la speranza di trarne qualche beneficio e i risultati non si sono fatti attendere.

Il marketing, i principi del budgeting e del project management, i sistemi di economia aziendale sono divenuti argomento di discussione nel mondo dello spettacolo.

Il know-how e il know-what di tipo economico hanno permesso la nascita di un approccio metodologico alla gestione dell'attività culturale. Le proposte più innovative si sono sviluppate all'interno delle arti dello spettacolo, che hanno saputo cogliere, tra gli aspetti della gestione e dell'organizzazione d'impresa, le metodologie che più si adattano al settore. Osservare la creazione, la realizzazione e il consumo di beni artistici da un'angolazione organizzativa, gestionale e di marketing permette di capire cosa si muove dietro la scatola nera del mondo dell'arte.

Va compreso che il teatro, l'opera, il cinema, la TV, i libri, i dischi, i giornali, la radio i concerti sono tutti prodotti della stessa industria. Tutti intenti a cercarsi uno spazio in un mercato che, giorno dopo giorno, diviene più difficile da conquistare e da persuadere. La concorrenza è tanta e tutti vantano prodotti di qualità, per questo motivo quando c'è da difendere quote di mercato la lotta è senza esclusione di colpi.

Le attività di spettacolo, per diverse ragioni, non sono più in grado di promuoversi e di affermarsi da sole. Esse sono un contenitore e il loro valore va costruito e ha bisogno di un supporto, di una strategia che incentivi l'agire di consumo al di là del valore culturale effettivo del prodotto stesso.

Sicuramente l'aumento generalizzato del reddito ha avuto l'effetto di consentire l'acquisto e il consumo di beni non necessariamente legati alla funzionalità degli stessi o ai bisogni concreti. Questo ha generato la tendenza a passare dai bisogni reali alla realizzazione di una propria espressività mediante oggetti, abitudini e gusti. L'oggetto culturale è stato quindi costretto a modificarsi, non solo nei contenuti ma anche nel potere di suggestione sociale.

Chi non è in grado di sopportare grandi investimenti nel settore delle comunicazioni e di assicurarsi i migliori strategie del marketing e della pubblicità, così da accompagnare all'oggetto culturale valori aggiuntivi, è costretto a vendersi ai grandi gruppi del mercato globale.

Chi risulta svantaggiato nella lotta per difendere e acquisire posizioni è in particolare lo spettacolo dal vivo in quanto non in grado di mantenere un punto di equilibrio tra costi e ricavi.

L'attuale situazione della finanza pubblica e l'incertezza dei mercati internazionali, hanno accentuato le difficoltà degli operatori dello spettacolo dal vivo, sottolineando la loro scarsa flessibilità verso l'apertura a nuovi mercati sia in entrata che in uscita, mostrando ancora una volta la storica dipendenza dal sostegno pubblico.

Va detto che siamo di fronte ad un prodotto culturale diverso dagli altri beni di consumo dell'industria da cui proviene per la realizzazione, per la distribuzione, l'ideazione e la fruizione, ed è proprio quest'ultima differenza fondamentale che consiste la sua unicità. E' dunque possibile operare una differenziazione dei prodotti culturali anche in base alla loro modalità di fruizione. Da quegli oggetti acquistabili e consumabili nella propria casa – giornali, libri, TV, radio... - a quella categoria di prodotti culturali che invece fa riferimento al teatro di prosa, all'opera, al balletto ai concerti e alle mostre d'arte, quindi a tutte quelle forme di cultura che escludono dalla fruizione tutti coloro che, in quel momento, non sono presenti.

Come detto lo spettacolo dal vivo è un bene immateriale, in quanto non può fissarsi come altri beni culturali, su alcun supporto. La sua unicità è il suo valore culturale. Tra gli elementi fondamentali che distinguono lo spettacolo dal vivo c'è quello di essere un genere fortemente finanziato dallo Stato.

Il finanziamento pubblico attraverso le leggi dello Stato e attraverso altre forme, ha da sempre generato discussioni sulla necessità o meno di intervenire a favore dello spettacolo